



Università degli Studi di Messina

Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo economale

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo economale previsto dall'art. 33, comma 4, del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. Ai fini del presente regolamento per fondo economale si intende l'assegnazione all'Economo all'inizio di ogni esercizio finanziario di una somma di denaro, reintegrabile e da rendicontare, per il pagamento delle spese relative all'acquisizione urgente di beni e servizi nonché di anticipazioni di cassa.
3. L'“Economo” è il dipendente incaricato con provvedimento amministrativo della gestione del fondo economale. Con lo stesso provvedimento viene anche nominato l'impiegato incaricato di sostituirlo nei casi di assenza e di temporaneo impedimento.
4. I Dipartimenti e i Centri con autonomia amministrativa e gestionale possono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione a detenere un fondo economale, affidato al relativo Segretario Amministrativo. Ai fini del presente regolamento per “Economo” si intende anche il Segretario Amministrativo incaricato della gestione del fondo economale presso i suddetti Dipartimenti e Centri.

Art. 2 - Responsabilità dell'Economo

1. L'Economo nella gestione del fondo economale è soggetto, oltre alle responsabilità previste in qualità di dipendente dell'Ateneo, anche alla responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. L'Economo è responsabile delle discordanze tra il fondo economale e le risultanze rilevate in qualsiasi fase di controllo nonché delle somme e dei valori ricevuti.

Art. 3 – Costituzione del fondo economale

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale che è attribuito all'Economo con ordinativo di pagamento a suo ordine.
2. L'ammontare del fondo economale è determinato nella misura di euro 20.000, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà la misura del fondo da attribuire eventualmente ai Dipartimenti e ai Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale. L'economo registra l'importo ricevuto nel registro di cassa economale.

Art. 4 – Utilizzo del fondo economale

1. Nel rispetto del limite previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., attualmente fissato in euro **2.999,99**, l'economista esegue pagamenti in contanti, attraverso la cassa economale, relativi a:

- a) minute spese d'ufficio;
- b) spese per acquisto di beni e servizi, per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature e locali;
- c) spese postali e valori bollati;
- d) spese per il funzionamento degli automezzi;
- e) spese per l'acquisto di pubblicazioni periodiche e simili;
- f) tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori, concessioni edilizie, nullaosta VV.FF, ecc.;
- g) spese minute per cerimonie, mostre, convegni, manifestazioni istituzionali e per il funzionamento degli organi istituzionali;
- h) spese il cui pagamento per contanti si rende opportuno, conveniente, urgente ed indifferibile.

2. Il limite indicato al comma precedente è ridotto alla cifra di 1.999,99 euro nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia è ulteriormente ridotta alla cifra di 999,99 euro.

3. L'Economista corrisponde anche anticipi al personale dipendente e non dipendente per le spese di missione (di viaggio, vitto e pernottamento), qualora, per motivi di urgenza, non sia possibile provvedervi con ordinativi di pagamento tratti sull'istituto cassiere. In tali casi, l'anticipazione può essere concessa solo previa esibizione di regolare autorizzazione alla missione da parte degli organi competenti. L'anticipazione delle spese relativa alle missioni viene effettuata sulla base del vigente *“Regolamento per le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo”*.

Art. 5 – Reintegro del fondo

1. La richiesta di pagamento con utilizzo del fondo economale è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Ateneo, indicando la natura di conto dalla quale l'Economista preleverà la somma occorrente al reintegro del fondo economale.

2. Durante l'esercizio contabile il fondo economale è reintegrabile previa presentazione da parte dell'Economista del rendiconto delle somme già spese agli uffici contabili competenti.

3. Il reintegro, totale o parziale, avviene con ordinativi di pagamento emessi all'ordine dell'Economista e da questi debitamente quietanzati. Gli ordinativi di pagamento sono tratti sulle nature contabili di pertinenza secondo la spesa effettuata. **Ferma restando la dotazione iniziale del Fondo, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, è pari ad € 20.000,00, l'ammontare massimo del reintegro è fissato in € 15.000,00. Pertanto, la dotazione annua complessiva che può raggiungere il Fondo Economale è di € 35.000,00.**

4. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro deve essere costituita da regolare fattura, scontrino fiscale oppure nota spese o qualsiasi altro documento in cui figurino l'importo pagato, la denominazione del beneficiario e la descrizione dell'oggetto.

5. Alla fine dell'esercizio contabile l'Economista restituisce il fondo anticipato mediante versamento al conto corrente dell'Ateneo acceso presso l'Istituto cassiere.

Art. 6 – Scritture contabili

L'economista detiene un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni, che devono essere cronologicamente registrate in apposito registro di cassa economica vidimato dal Direttore Generale.

Art. 7 – Controlli

1. La gestione del fondo economico è soggetta a verifiche da parte del Collegio dei Revisori dei conti; pertanto, l'Economista ha l'obbligo di tenere sempre aggiornato il registro di cassa economica con la relativa documentazione.
2. Verifiche di cassa possono anche essere disposte in qualsiasi momento dal Direttore Generale.
3. L'economista è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 – Altre disposizioni

E' vietato all'Economista di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori di proprietà dell'Amministrazione o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare alla custodia dell'Economista, sono da questi ricevuti su ordine scritto del Direttore Generale.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti ed in particolare quelle del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e dal relativo Manuale di Contabilità.